

**DELIBERAZIONE 30 NOVEMBRE 2017**  
**799/2017/R/EEL**

**DISPOSIZIONI IN TEMA DI IMPIANTI ESSENZIALI PER L'ANNO 2018. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 111/06**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 novembre 2017

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 803/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 803/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 491/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2017/R/eel);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE S.P.A. (di seguito: EP PRODUZIONE), del 2 novembre 2017, prot. Autorità 36000, del 3 novembre 2017 (di seguito: comunicazione EP);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE S.P.A. (di seguito: A2A ENERGIEFUTURE), del 10 novembre 2017, prot. Autorità 37212, del 14 novembre 2017 (di seguito: comunicazione A2A);
- la comunicazione di Terna, del 10 novembre 2017, prot. Autorità 36931, del 13 novembre 2017 (di seguito: comunicazione 13 novembre 2017);

- la comunicazione di Terna, del 21 novembre 2017, prot. Autorità 38006, del 21 novembre 2017 (di seguito: comunicazione 21 novembre 2017).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli articoli 64 e 65 della deliberazione 111, stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (di seguito, se non diversamente specificato, i commi con radice 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111);
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi (di seguito: regimi tipici), prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all’Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire:
  - nel caso di unità termoelettrica, la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
  - nel caso di unità termoelettrica, il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
  - nel caso di unità termoelettrica, il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
  - nel caso di unità termoelettrica alimentata a gas naturale o a gas naturale da giacimenti minori isolati di tipo turbogas o a ciclo combinato a basso coefficiente di utilizzo, la stima del fattore di carico;
  - nel caso di unità idroelettrica, la categoria di appartenenza tra quelle indicate al comma 64.28;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti, all’Autorità, una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest’ultimo comma, l’utente medesimo:
  - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell’elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi

- della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, può inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16;
- con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
  - i commi 65.2, lettera b), 65.3, lettera c) e 65.3.2, stabiliscono criteri per il calcolo del corrispettivo di reintegrazione (di seguito: Corrispettivo) che, tra l'altro, sono fondati, per ciascuna unità ammessa al regime di reintegrazione, sulla definizione di parametri tipici per l'individuazione delle quantità strettamente necessarie a implementare i programmi sotto il profilo tecnico;
  - in particolare, nei periodi rilevanti in cui e per le quantità per cui un impianto ammesso alla reintegrazione dei costi non è singolarmente essenziale, i suddetti parametri (di seguito anche: parametri tecnici tipici) rilevano in sede di individuazione:
    - di quanto strettamente necessario per l'attuazione tecnica del programma relativo ai periodi rilevanti in cui e alle quantità per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale (comma 65.2, lettera b);
    - nelle ore non profittevoli, delle quantità - diverse da quelle per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale - strettamente necessarie a rendere il programma tecnicamente realizzabile date le quantità accettate nelle ore profittevoli (comma 65.3, lettera c);
    - delle quantità strettamente necessarie a permettere l'implementazione tecnica delle offerte accettate sul mercato per il servizio di dispacciamento (comma 65.3.2);
  - Terna ha pubblicato l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111 per l'anno 2018, che include gli impianti Montemartini di ACEA ENERGIA S.P.A., Porcari di AXPO ITALIA S.P.A., San Filippo del Mela di A2A ENERGIEFUTURE, Assemini, Brindisi Sud, Porto Empedocle e Portoferraio di ENEL PRODUZIONE S.P.A. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), Rosen 132kV di ENGIE ITALIA S.P.A., Fumesanto di EP PRODUZIONE, Ottana Biopower di OTTANA ENERGIA S.P.A. e Centrale elettrica di Capri di S.I.P.P.I.C. S.P.A.;
  - la comunicazione 13 novembre 2017 di Terna riporta, tra l'altro, le proposte previste dal comma 64.31 in relazione alle unità di produzione degli impianti Assemini, Brindisi Sud, Fumesanto, Montemartini, Ottana Biopower, Porcari, Porto Empedocle, Portoferraio, Rosen 132kV e San Filippo del Mela (di seguito: impianti rilevanti);
  - la comunicazione 13 novembre 2017, invece, non riporta le proposte *ex* comma 64.31 con riferimento all'impianto Centrale elettrica di Capri;
  - dalla comunicazione di Terna menzionata al precedente alinea, emerge che ENEL PRODUZIONE si è avvalsa della facoltà di cui al comma 64.30, lettera b), richiedendo di modificare i valori standard di variabili che contribuiscono a

determinare i costi variabili riconosciuti di capacità essenziale per l'anno 2018 nella propria disponibilità;

- dalla comunicazione 13 novembre 2017, come integrata dalla comunicazione EP, emerge che EP PRODUZIONE ha esercitato la facoltà di cui al comma 64.30, lettera b), richiedendo di modificare i valori standard di variabili che contribuiscono a determinare i costi variabili riconosciuti di capacità essenziale per l'anno 2018 nella propria disponibilità;
- con la comunicazione 21 novembre 2017, Terna ha presentato all'Autorità una proposta sui parametri tecnici tipici degli impianti rilevanti e dell'impianto Centrale elettrica di Capri, ai sensi del comma 65.3.8; dalla stessa comunicazione emerge la richiesta formulata da EP PRODUZIONE, *ex* comma 65.3.7, di modificare - in relazione all'impianto Fiumesanto - il valore di uno dei parametri tecnici tipici standard rispetto a quanto proposto da Terna;
- con la comunicazione A2A, inviata anche a Terna, A2A ENERGIEFUTURE, ai sensi del comma 65.3.7 e con riferimento alla propria capacità essenziale per l'anno 2018, ha presentato istanza di modifica dei parametri tecnici tipici rispetto a quanto proposto da Terna.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con la deliberazione 803/2016/R/eel è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi l'impianto San Filippo del Mela 220kV per gli anni 2017-2021; l'impianto San Filippo del Mela 150kV, invece, non è attualmente assoggettato alla disciplina di essenzialità per l'anno 2017 o per anni seguenti;
- con la deliberazione 696/2017/R/eel, l'Autorità ha determinato i valori dei parametri tecnico-economici rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina di essenzialità alternativa ai regimi tipici, per l'anno 2018;
- alla luce delle informazioni sulla base delle quali l'Autorità ha adottato la deliberazione citata al precedente alinea e ferme restando le condizioni alle quali l'impianto San Filippo del Mela 220kV è stato ammesso al regime di reintegrazione per gli anni 2017-2021, non è emersa, per l'anno 2018, con riferimento ad A2A ENERGIEFUTURE, l'esigenza di assoggettare alla disciplina sull'essenzialità capacità ulteriore rispetto al menzionato impianto.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in relazione agli anni 2015 e 2016, il numero di unità soggette a reintegrazione dei costi ha subito un significativo incremento a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 91/14 e della conseguente adozione della deliberazione 521/2014/R/eel, con la quale l'Autorità ha definito il regime di reintegrazione dei costi da applicare alle unità di produzione siciliane soggette alle disposizioni dell'articolo 23, comma *3bis*, del citato decreto-legge;
- le verifiche di Terna, *ex* comma 65.34, relative alle istanze di riconoscimento del saldo del Corrispettivo, hanno attualmente ad oggetto l'anno 2015;

- con la deliberazione 491/2017/R/eel, l’Autorità ha modificato, per gli anni dal 2018 incluso, la disciplina generale del regime di reintegrazione dei costi, nella parte che attiene alla metodologia di determinazione degli acconti del Corrispettivo per gli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione *ex* deliberazione 111;
- la modifica citata al precedente alinea rende possibile, tra l’altro, la presentazione di istanze di riconoscimento di acconti del Corrispettivo riferite a un periodo di durata superiore rispetto a quanto stabilito dalla regolazione previgente (tipicamente otto mesi, in luogo di sei).

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- approvare, in relazione alle unità di produzione degli impianti rilevanti e con efficacia limitata all’anno 2018, le proposte presentate da Terna, ai sensi del comma 64.31, lettera a), come modificate dalle istanze di cui alla lettera b) del comma medesimo;
- stabilire che Terna invii, all’Autorità, le proposte *ex* comma 64.31, con riferimento all’impianto Centrale elettrica di Capri;
- approvare, con efficacia limitata all’anno 2018, in relazione alle unità di produzione degli impianti rilevanti e dell’impianto Centrale elettrica di Capri, le proposte sui parametri tecnici tipici presentate da Terna, ai sensi del comma 65.3.8, come modificate – nel caso degli impianti Fiumesanto e San Filippo del Mela – dalle istanze avanzate, rispettivamente, da EP PRODUZIONE e A2A ENERGIEFUTURE *ex* comma 65.3.7, precisando che:
  - detti parametri rilevano esclusivamente ai fini della determinazione del Corrispettivo per l’anno sopra citato;
  - l’approvazione dell’istanza di EP PRODUZIONE riguarda esclusivamente la parte relativa al valore del parametro tecnico tipico di cui è richiesta la modifica, ferma restando la disciplina del regime di reintegrazione per cui rileva detto parametro;
- prorogare i termini per la presentazione di istanze relative ai parametri tipici, di cui al comma 65.3.7, e ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.8, al fine di consentire agli utenti del dispacciamento interessati di poter disporre di un lasso temporale più ampio per la predisposizione e l’invio degli elementi a supporto di dette istanze;
- per definire il quadro regolatorio generale, per l’anno 2018, in materia di determinazione dei corrispettivi per gli impianti essenziali, estendere al citato anno le disposizioni la cui validità è attualmente limitata all’anno 2017, in tema di valorizzazione delle quote e dei titoli utilizzabili per adempiere agli obblighi *Emissions Trading*.

**RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:**

- stabilire che, dei due impianti San Filippo del Mela, l’impianto San Filippo del Mela 220kV sia l’unico impianto iscritto nell’elenco degli impianti essenziali *ex* comma

63.1, per l'anno 2018, ferme restando le condizioni alle quali l'impianto medesimo è stato ammesso al regime di reintegrazione per gli anni 2017-2021.

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- prevedere che, al fine di accelerare il completamento delle verifiche di Terna *ex* comma 65.34 sulle istanze di riconoscimento del saldo del Corrispettivo, Terna:
  - in relazione agli anni sino al 2017 incluso, concentri l'attività di verifica esclusivamente su dette istanze;
  - per gli anni successivi al 2017, vale a dire per il periodo di applicazione delle modifiche regolatorie in tema di acconti del Corrispettivo, introdotte con la deliberazione 491/2017/R/eel, svolga l'attività di verifica sia su dette istanze sia sulle istanze di riconoscimento di acconti del Corrispettivo

**DELIBERA**

1. di approvare, con efficacia limitata all'anno 2018 e nei termini esplicitati in premessa, le proposte e le istanze, di cui alle lettere a) e b), del comma 64.31, della deliberazione 111 (dati e informazioni di cui al comma 64.29 e istanze avanzate ai sensi del comma 64.30), presentate all'Autorità mediante la comunicazione 13 novembre 2017 e la comunicazione EP, con riferimento alle unità di produzione degli impianti rilevanti;
2. stabilire che, con riferimento all'impianto Centrale elettrica di Capri, Terna invii, all'Autorità, le proposte *ex* comma 64.31, entro il giorno 13 dicembre 2017;
3. di approvare, nei termini e con le limitazioni esplicitate in premessa, in relazione alle unità di produzione degli impianti rilevanti e dell'impianto Centrale elettrica di Capri, le proposte presentate da Terna, ai sensi del comma 65.3.8, come modificate – nel caso degli impianti Fiumesanto e San Filippo del Mela – dalle istanze avanzate, rispettivamente, da EP PRODUZIONE e A2A ENERGIEFUTURE *ex* comma 65.3.7;
4. di prevedere che, dei due impianti San Filippo del Mela, l'impianto San Filippo del Mela 220kV sia l'unico impianto iscritto nell'elenco degli impianti essenziali *ex* comma 63.1, per l'anno 2018, ferme restando le condizioni alle quali, con la deliberazione 803/2016/R/eel, l'impianto medesimo è stato ammesso al regime di reintegrazione per gli anni 2017-2021;
5. di modificare e integrare la deliberazione 111 nei termini di seguito indicati:
  - al comma 64.19.3, lettera d), le parole “per gli anni 2016 e 2017” sono sostituite dalle parole seguenti:  
“per gli anni dal 2016 al 2018”;
  - al comma 65.3.6, sostituire le parole “commi 65.2, lettera b) e 65.3, lettera c).” con le parole:  
“commi 65.2, lettera b), 65.3, lettera c), e 65.3.2.”;

- al comma 65.6, le parole “per gli anni dal 2014 al 2017” sono sostituite dalle parole “per gli anni dal 2014 al 2018”;
  - al comma 65.34, le parole “Terna verifica che l’importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nei documenti di cui al comma 65.28 o di cui al comma 65.31 sia determinato conformemente alle disposizioni della presente deliberazione in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi.” sono sostituite dalle parole seguenti:  
 “Terna verifica, nei documenti di cui al comma 65.28 e, con riferimento agli anni dal 2018 incluso, nei documenti di cui al comma 65.31, che l’importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili sia determinato conformemente alle disposizioni della presente deliberazione in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi.”;
  - al comma 77.6, la lettera l) è soppressa;
  - al comma 77.34, dopo la lettera i), è aggiunta la lettera seguente: “
    - j) agli utenti del dispacciamento interessati, è riconosciuta la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.11, e dei parametri tipici, di cui al comma 65.3.6, anche oltre i termini di cui, rispettivamente, ai commi 64.30 e 65.3.7, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; se la citata facoltà è esercitata, Terna presenta all’Autorità una proposta in merito alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle richieste medesime; la proposta di Terna deve essere espressamente approvata dall’Autorità.”;
6. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 111, come risultante dalle modifiche e integrazioni, sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

30 novembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*